



**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**  
*Servizio Prevenzione Incendi*

San Marino, 8 agosto 2024/1723 d.f.R.  
**Prot. n.75828/2024**

Spett.li

**UNIONE SAMMARINESE OPERATO DEL  
TURISMO - USOT**

**ORGANIZZAZIONE SAMMARINESE  
DEGLI IMPRENDITORI - OSLA**

**UNIONE SAMMARINESE COMMERCIO  
E TURISMO - USC**

**CONFEDERAZIONE SAMMARINESE DEL  
LAVORO - CSdL**

**CONFEDERAZIONE DEMOCRATICA  
LAVORATORI SAMMARINESI - CDLS**

**UNIONE SAMMARINESE DEI  
LAVORATORI - USL**

**AGENZIA PER LO SVILUPPO  
ECONOMICO - CAMERA DI  
COMMERCIO S.P.A.**

*Raccomandata elettronica*

p.c. Spett.li

**SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E  
AMBIENTE**

**SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E COMMERCIO**

**SEGRETERIA DI STATO TURISMO**

**UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE**

**UFFICIO DI STATO PER IL TURISMO**

**CORPO DELLA GENDARMERIA**

**CORPO DI POLIZIA CIVILE**

*ACTA*

Oggetto

**CIRCOLARE n.5/2024 – Disposizioni attuative della normativa vigente in materia di prevenzione incendi per lo svolgimento occasionale di attività di spettacolo e trattenimento in genere nei locali destinati a bar, ristorante e simili.**

Vista la Legge 2 maggio 2023 n.75 "LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI";

viste le numerose richieste di chiarimento pervenute al Servizio Prevenzione Incendi (SPI) da parte

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore B4  
T +378 (0549) 887 088 - F +378 (0549) 887 089  
spi@pa.sm

1/3



degli esercenti delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che vorrebbero allietare la presenza dei propri clienti con musica e trattenimenti;

effettuati gli ulteriori e doverosi approfondimenti sull'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione incendi anche mediante il confronto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini;

in applicazione dell'articolo 23-bis, comma 4, del Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158 "NORME ATTUATIVE DELLA LEGGE 2 MAGGIO 2023 N.75 – LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI";

si formula il seguente **chiarimento applicativo** della normativa in materia di prevenzione incendi per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi identificate con il n.65 dell'allegato I al Decreto Delegato n.158/2023, ossia "*locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq*".

Ai fini della normativa in materia di prevenzione incendi, non sono da considerarsi "attività di pubblico spettacolo", i bar, i ristoranti e simili che, in via eccezionale, non periodica o ricorrente, svolgono **piccoli trattenimenti**.

In questa categoria si annoverano gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze che rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Per questa tipologia, in generale, devono ricorrere contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- l'affollamento non deve superare il numero massimo delle cento persone, da intendersi come presenza massima di occupanti all'interno dell'esercizio, compatibilmente con la capienza del locale;
- il piccolo trattenimento deve avvenire nella superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o la sistemazione a platea delle sedie. In sostanza il layout del locale deve rimanere lo stesso;
- l'accesso deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente senza maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
- l'evento non è pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento deve avvenire entro i limiti orari dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

Si specifica, inoltre, che:

- ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, manifestazioni pubbliche organizzate su suolo pubblico, feste patronali, ecc.;
- per gli intrattenimenti che comportino attività rumorose, l'esercente/organizzatore dell'evento



## SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

*Servizio Prevenzione Incendi*

- dovrà presentare la richiesta e la relativa documentazione, ove prevista, in base alla normativa vigente;
- nel caso di trattenimenti musicali senza amplificazione, se l'attività viene svolta in tutto o in parte nelle pertinenze esterne del pubblico esercizio, l'esercente/organizzatore dell'evento dovrà presentare la richiesta e la relativa documentazione, ove prevista, in base alla normativa vigente;
  - è in capo all'esercente/organizzatore dell'evento, la responsabilità di presidiare l'evento durante tutto il suo svolgimento affinché siano rispettate le limitazioni e le condizioni di esercizio imposte per motivi di sicurezza, tra cui far rispettare l'affollamento massimo che deve essere costantemente verificato anche con l'ausilio di dispositivi contapersone e/o altre modalità adeguate.

Nel richiedere ai soggetti in indirizzo di provvedere ad assicurare la massima informazione degli interessati, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

*ESPTec dott. Fabrizio Marcucci*

**ing. Pietro Falcioni**  
Capo della Protezione Civile